

**ECCO IL CONTRIBUTO DI SEMPLICI SOLUZIONI  
PER ESSERE FINALMENTE CITTADINI,  
PER RISPARMIARE TEMPO, DENARO,  
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO**

**Premesso che:**

- un cittadino deve incaricare un legale e/o portare il ricorso di persona, perdendo del prezioso tempo, facendolo perdere agli addetti nonché inquinando la città con la propria autovettura o motorino per recarsi in detto ufficio. Un via vai portando con le scarpe del sudicio dentro gli stretti meandri in cui operano molte Preture e/o Tribunali.
- un cittadino presenta un ricorso ma NON riceve le comunicazioni se non risiede o non ha eletto domicilio nel territorio di competenza della Pretura / Tribunale. Dette comunicazioni sono notificate all'interno, con pari costi, e sono archiviate e date per conosciute mentre il ricorrente non ne ha notizia. Un assurdo in quanto le spese di spedizione postale sono le stesse a prescindere da dove abita sul territorio nazionale.
- si tratta di varare un regolamento nuovo, di vera civiltà anche se, all'inizio, solo una parte di cittadini potranno fruire di tale opportunità, avendo a disposizione e.mail, telefax. In ogni caso, di tale agevolazione ne beneficerebbe tutta la società perché avremmo risparmi economici, energetici, minor consumo di carta e relativo minor abbattimento e/o importazione di alberi, riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico.
- il Prefetto non è un Organo Giudicante, per ottimizzare le risorse dei cittadini e delle Prefetture, al fine di evitare allo Stato di assumere i costi relativi al pagamento dei due servizi pubblici (Prefetto e Giudice di Pace),

**occorre il varo di una nuova procedura** la cui base normativa è il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, all'art. 4, dispone: "le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa".

**Ecco il testo della normativa utile per adire alla Giustizia da cittadini contro una contravvenzione attinente alla circolazione stradale.**

1. Il ricorso avverso un Sommario Processo Verbale e/o ad un'ingiunzione di pagamento inerente un Sommario Processo

Verbale si presenta unicamente al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione e la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento della sanzione irrogata dall'organo accertatore.

2. Il ricorso avverso un Sommario Processo Verbale e/o ad un'ingiunzione di pagamento inerente un Sommario Processo Verbale si presenta al Giudice di Pace con sede baricentrica al luogo in cui è stata commessa la violazione e la residenza del contravvenzionato. La sede del Giudice di Pace competente è individuata dall'organo accertatore, riferendosi ai chilometri ferroviari ed inserita nel Sommario Processo Verbale e/o in una comunicazione al contravvenzionato da notificare entro 15 giorni dalla redazione del Sommario Processo Verbale.
3. Il ricorso avverso un Sommario Processo Verbale e/o ad una ingiunzione di pagamento inerente un Sommario Processo Verbale può essere inviato al Giudice di Pace competente, in alternativa tra loro, per raccomandata, per telefax, per e.mail.
4. Le notizie inerenti le udienze, la necessità di integrazione documentazione, la necessità di ricevere risposte a domande formulate dal Giudice e/o dalle parti, la comunicazione inerente la data delle udienze, sono rese note, in alternativa tra loro, per raccomandata, per telefax, per e.mail.
5. Gli eventuali oneri inerenti bolli e/o tasse e/o imposte sono assolti in modo virtuale dagli uffici del Giudice di Pace e corrisposti dal ricorrente (contanti e/o carta di credito) presso gli uffici giudiziari ove ha sede il Giudice di Pace oppure utilizzando i bollettini di conto corrente postale prestampato e/o bonifico bancario che devono essere altresì previsti dagli uffici giudiziari ove ha sede il Giudice di Pace



Vignetta di Joshua Held